



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 16 DEL 14 MAGGIO 2020

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito per l'esecuzione di lavori, lungo cupa vecchia Napoli dal civico 2 al civico 7, dal giorno 18/05/2020 all'8/06/2020.

IL DIRETTORE

Vista la richiesta di modifica della disciplina viabilistica per consentire l'esecuzione di lavori sulla sede stradale in cupa vecchia Napoli da parte della ASL Napoli 1 per interventi di messa in sicurezza di pendii instabili.

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 3/3/2020.

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n.7 del 28/02/2020

Considerato che al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada interessata durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei pendii si rende necessario interdire il transito veicolare.

Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

O R D I N A

Istituire:

– il divieto di transito lungo cupa vecchia Napoli dal civico 2 al civico 7, dal giorno 18/05/2020 all'8/06/2020 ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso;

–Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'installazione, a cura della ASL Napoli 1 della necessaria segnaletica verticale.

La ASL Napoli 1 dovrà provvedere a mettere in opera, a partire da due giorni prima dell'inizio dei lavori, idonea segnaletica verticale di segnalazione di indicazione della chiusura lungo cupa vecchia Napoli

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta
digitalmente da
Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.